

## COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta  
del 14 dicembre 2001.**

Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Colucci, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Molgora, Mussi, Pescante, Pisanu, Possa, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Armosino, Baccini, Ballaman, Biondi, Bonaiuti, Buttiglione, Cicu, Colucci, Delfino, Dozzo, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Miccichè, Molgora, Mussi, Pescante, Possa, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 13 dicembre 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PISAPIA: « Modifiche al codice di procedura civile in materia di espropriazione forzata immobiliare » (2092);

ONNIS: « Modifiche all'articolo 300 del codice di procedura penale, in materia di estinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze » (2093);

ONNIS: « Modifiche agli articoli 70 e 71 del codice di procedura penale, in materia di accertamenti sulla capacità dell'imputato e di sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato » (2094);

PAPPATERRA ed altri: « Concessione di un contributo al comune di Bisignano per la predisposizione di strutture di accoglienza ai visitatori in occasione della canonizzazione del Beato Umile » (2095);

NICOTRA: « Disposizioni per l'introduzione di sistemi telematici a bordo degli autoveicoli per il miglioramento della sicurezza e della fluidità della circolazione stradale » (2096);

GAMBALE: « Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso » (2097);

GAMBALE: « Modifica all'articolo 319 del codice penale, concernente il reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio » (2098);

GAMBALE: « Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni finalizzate a una maggiore tutela della sicurezza dei cittadini » (2099);

GAMBALE: « Istituzione di una Commissione parlamentare per la valutazione della spesa pubblica » (2100);

GAMBALE: « Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima » (2101);

GAMBALE: « Riforma della cooperazione allo sviluppo » (2102);

GAMBALE: « Disciplina della realizzazione e della diffusione dei sondaggi di opinione » (2103).

Saranno stampate e distribuite.

#### **Trasmissioni dal Senato.**

In data 13 dicembre 2001 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 892. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe e differimenti di termini » (*approvato dal Senato*) (2091).

In data 14 dicembre 2001 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 824. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario » (*approvato dal Senato*) (2104).

Saranno stampati e distribuiti.

#### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

##### *I Commissione (Affari costituzionali):*

CAPARINI e BIANCHI CLERICI: « Modifiche alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, concernenti l'abolizione dell'obbligo di co-

municazione politica per le emittenti radiotelevisive locali » (1377) *Parere delle Commissioni VII e IX.*

##### *II Commissione (Giustizia):*

PISCITELLO: « Norme in materia di sequestro e confisca per reati contro la pubblica amministrazione » (212) *Parere delle Commissioni I e V;*

ASCIERTO: « Incremento del numero dei vice procuratori onorari presso le procure della Repubblica e sezioni distaccate » (1532) *Parere delle Commissioni I e V.*

##### *VII Commissione (Cultura):*

MOLINARI: « Disposizioni per la realizzazione e la gestione in sicurezza di piste destinate allo sci e ad altri sport invernali » (813) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

##### *X Commissione (Attività produttive):*

COLLAVINI ed altri: « Norme in materia di regolamentazione e trasparenza del gioco d'azzardo » (1116) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

##### *XI Commissione (Lavoro):*

PISCITELLO: « Nuove disposizioni in materia di inquadramento funzionale del personale amministrativo laureato del Servizio sanitario nazionale » (226) *Parere delle Commissioni I, V, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

COLLAVINI ed altri: « Disposizioni in materia di rapporti di lavoro nel settore

del turismo » (1117) *Parere delle Commissioni I, V, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

#### *XIII Commissione (Agricoltura):*

MOLINARI: « Disposizioni per la promozione, la tutela e la valorizzazione dell'agriturismo e delle risorse culturali e naturali nei territori rurali, collinari e montani » (817) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

#### *Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri):*

« Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana ed il Regno di Spagna per il perseguimento di gravi reati attraverso il superamento dell'estradizione in uno spazio di giustizia comune, fatto a Roma il 28 novembre 2000, nonché norme di adeguamento interno » (1934) *Parere delle Commissioni I e V.*

#### **Trasmissioni dalla Corte dei conti.**

La Corte dei conti, con lettera in data 12 dicembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di alta matematica « Francesco Severi » (INDAM), per l'esercizio 2000.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 36).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

La Corte dei conti, con lettera in data 12 dicembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, per gli esercizi dal 1998 al 2000.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 37).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

#### **Trasmissioni dal Ministero dell'economia e delle finanze.**

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con lettera in data 12 dicembre 2001, ha trasmesso la relazione di sintesi — relativa agli anni 2000 e 2001 — sugli interventi realizzati nelle aree depresse e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta occasionale, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi (doc. XIII, n. 1-*sexies*).

Questo documento, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio), è allegato — ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 — alla relazione previsionale e programmatica per l'anno 2002 (doc. XIII, n. 1).

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con lettera in data 12 dicembre 2001, ha trasmesso la relazione — ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 — sull'attività svolta nel 2000

e nel primo semestre 2001, dal nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (doc. IX, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso V Commissione (Bilancio).

### **Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 13 dicembre 2001, ha trasmesso il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul disegno di legge recante: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario » (*approvato dal Senato*) (2104).

Tale documento è trasmesso alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali) nonché alla I Commissione.

### **Comunicazioni di nomine ministeriali.**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 3 dicembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di direzione dell'ufficio di livello dirigenziale generale istituito presso il servizio di controllo interno, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, alla dottoressa Diana AGOSTI.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) ed alla VI Commissione permanente (Finanze).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 3 dicembre 2001,

ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni relative al conferimento dei seguenti incarichi dirigenziali nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, che sono trasmesse alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) ed alla VI Commissione permanente (Finanze):

incarico di direttore dell'ufficio relazioni internazionali del dipartimento per le politiche fiscali, al dottor Carlo ANTONACCI;

incarico di direttore dell'ufficio coordinamento e tecnologie informatiche del dipartimento per le politiche fiscali, al dottor Enrico DE LELLIS;

incarico di direttore dell'ufficio studi e politiche giuridico-tributarie del dipartimento delle politiche fiscali, al dottor Paolo PUGLISI;

incarico di direttore dell'ufficio agenzie e enti della fiscalità del dipartimento delle politiche fiscali, alla dottoressa Rosa RUSSO;

incarico di direttore dell'ufficio amministrazione delle risorse del dipartimento per le politiche fiscali, al dottor Antonio TAGLIAFERRI.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 6 dicembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di vice segretario generale della difesa, nell'ambito del Ministro della difesa, alla dottoressa Elisa MORETTI IMPERATRICE.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) ed alla IV Commissione permanente (Difesa).

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 10 dicembre 2001, a pagina 11, seconda colonna, dalla diciassettesima riga alla diciannovesima riga, in luogo delle parole: *Parere delle Commissioni I, V, e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)* deve leggersi: *Parere delle Commissioni I, V, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali* ».

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 13 dicembre 2001, a pagina 7, prima colonna, sostituire, dalla ventiquattresima riga alla fine della colonna, con le seguenti:

*All'emendamento 38.98 (già 44. 201.) del Governo, comma 45, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Per il completamento degli interventi urgenti per le*

opere pubbliche e la loro messa in sicurezza a seguito degli eventi alluvionali dell'anno 2000 e al fine di assicurare il finanziamento del piano di stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Po, approvato con DPCM 24 maggio 2001, ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché al fine della realizzazione degli interventi urgenti per la difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, le regioni e gli enti locali che insistono sul bacino Po sono autorizzati a contrarre ulteriori mutui con ammortamento a carico del bilancio dello Stato pari a un limite di impegno quindicennale di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 e a un limite di impegno quindicennale di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 50.000;  
2003: — 120.000;  
2004: — 120.000.

**0. 38. 98. 1.** (già 0. 44. 201. 2.) Bersani, Raffaldini, Dameri, Capitelli.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 699 — DISPOSIZIONI PER LA  
FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE  
DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2002) (APPROVATO  
DAL SENATO) (1984)*

*(A.C. 1984 - Sezione 1)*

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 17.

*(Disposizioni in materia di  
organizzazione scolastica).*

1. Nel quadro della piena valorizzazione dell'autonomia e di una migliore qualificazione dei servizi scolastici, le dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche autonome sono costituite sulla base del numero degli alunni iscritti, delle caratteristiche e delle entità orarie dei curricoli obbligatori relativi ad ogni ordine e grado di scuola, nonché nel rispetto di criteri e di priorità che tengano conto della specificità dei diversi contesti territoriali, delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni e della necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i parametri per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed alla sua ripartizione su base regionale.

3. Le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono definite, nell'ambito di

ciascuna regione, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, su proposta formulata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti organi collegiali delle medesime istituzioni, nel limite dell'organico regionale assegnato con il decreto di cui al comma 2.

4. Nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali.

5. L'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare viene prioritariamente assicurato all'interno del piano di studi obbligatorio e dell'organico di istituto.

6. Le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari, possono provvedere alla sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, le proprie risorse di personale docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino a un massimo di 15 giorni. Le conseguenti economie di risorse finanziarie concorrono ad incrementare il fondo di istituto.

7. La commissione di cui all'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, è composta dagli insegnanti delle materie di esame della classe del candidato per le

scuole del servizio nazionale di istruzione. Per le scuole legalmente riconosciute e pareggiate le classi sostengono l'esame davanti ad una commissione composta da commissari interni, designati dal consiglio di classe in numero pari a quello dei componenti esterni, individuati tra i docenti delle classi terminali delle scuole statali o paritarie alle quali le classi delle scuole legalmente riconosciute o pareggiate sono state preventivamente abbinare. La designazione può riguardare solo uno dei docenti delle materie oggetto della prima o seconda prova scritta. Il dirigente regionale competente nomina il presidente tra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori, per ogni sede di esame. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede alla determinazione del numero dei componenti la commissione di esame. Per la corresponsione dei compensi previsti dall'articolo 4, comma 5, della citata legge n. 425 del 1997, il limite di spesa è fissato in 40,24 milioni di euro.

8. Al personale delle amministrazioni pubbliche che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione, ivi compresi l'Istituto di perfezionamento della Polizia di Stato e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, è riconosciuto un credito formativo per il conseguimento del diploma universitario. Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sono individuate con apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni interessate e le università.

9. All'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: « straordinario » è soppressa;

b) le parole: « lire 1,5 miliardi nel 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002 »;

c) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « A tale fine, per la razionalizzazione degli interventi previsti ai sensi

del presente comma e per la valorizzazione delle professionalità connesse con l'utilizzo delle risorse nautiche, negli anni successivi le risorse del fondo, in misura non inferiore al 70 per cento delle dotazioni complessive per ciascun anno, sono destinate a misure di sostegno e incentivazione per la formazione professionale permanente realizzate dagli istituti per la professionalità nautica, anche convenzionati con istituti di istruzione universitaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma ».

#### EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DEL SEGNO DI LEGGE

##### ART. 17.

*(Disposizioni in materia di organizzazione scolastica).*

*Sopprimerlo.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.**

**17. 1.** (ex \*15. 50. e \*15. 26.) Gambale, Grignaffini, Sasso, Capitelli, Rusconi, Ruzzante, Squeglia.

*Sopprimerlo.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.**

**17. 2.** (ex \*15. 62.) Bellillo, Pistone.

*Sopprimerlo.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.**

**17. 60.** (ex 1984/VII/15.2.) Soda, Amici, Bielli, Maroni, Chiti.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 17. — 1. Le dotazioni organiche del personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche autonome sono costituite in base al numero delle classi, formate da un numero massimo di 25 alunni, con lo sdoppiamento delle classi al raggiungimento del ventottesimo. Nella dotazione organica delle scuole elementari va inserito il personale necessario per garantire l'insegnamento della lingua straniera.

**Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.**

**17. 3.** (ex 15. 17.) Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

*Sopprimere il comma 1.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.**

**17. 4.** (ex 15. 7.) Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Le dotazioni organiche del personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche autonome sono costituite in base al numero delle classi, formate da un numero massimo di 25 alunni, con lo sdoppiamento delle classi al raggiungimento del ventottesimo.

**Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.**

**17. 5.** (ex 15. 8.) Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Le dotazioni organiche sono determinate in base al numero delle classi, che non possono essere formate da più di 25 alunni con lo sdoppiamento delle classi al raggiungimento del ventottesimo alunno, fatto salvo quanto previsto circa la presenza di alunni portatori di *handicap*.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.**

**17. 6.** (ex 15. 29.) Squeglia.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Le dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche autonome sono costituite sulla base del numero delle classi, ciascuna delle quali è formata da un massimo di 25 alunni, ad esclusione delle scuole con particolari finalità.

*Conseguentemente all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli accantonamenti per gli anni 2002, 2003 e 2004, escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**17. 58.** (ex 15. 76.) Angela Napoli, Arrighi, Butti, Maggi, Buontempo, Rositani.

*Al comma 1, sostituire le parole: degli alunni iscritti con le parole: delle classi, nonché.*

*Conseguentemente all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli accantonamenti per gli anni 2002, 2003 e 2004, escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**17. 59.** (ex 15. 77.) Angela Napoli, Butti, Arrighi, Maggi, Buontempo, Rositani.

*Al comma 1, sostituire le parole da: obbligatori fino alla fine del comma con le seguenti: e sono finalizzate alla realizzazione dell'organico di istituto funzionale all'attuazione e alla qualificazione dell'autonomia scolastica.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.**

17. 7. (ex 15. 32.) Gambale, Colasio, Bimbi, Volpini, Rusconi, Carra.

*Al comma 1, sostituire le parole da: obbligatori fino alla fine del comma con le seguenti: e sono finalizzate alla realizzazione dell'organico di istituto funzionale all'attuazione e alla qualificazione dell'autonomia scolastica.*

**Seguono compensazioni presentate unitariamente dai gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Verdi-L'Ulivo, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Comunisti Italiani.**

17. 8. (ex 15. 51.) Capitelli, Sasso, Grignaffini.

*Al comma 1, dopo le parole: ordine e grado di scuola, aggiungere le seguenti: tenendo conto dei criteri individuati in attuazione dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59,*

17. 9. (ex 15. 52.) Capitelli, Sasso, Grignaffini.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le scuole con particolari finalità di cui all'articolo 324 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.*

17. 45. (ex 15. 2.) Zorzato, Campa, Milanato.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori.*

17. 46. (ex 15. 67.) (Testo così modificato nel corso della seduta) Caparini, Pagliarini, Rodeghiero, Fistarol, Sabbatini, Violante, Parolo, Gibelli.

**(Approvato)**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.*

17. 10. (ex 15. 45.) Giacco, Battaglia, Capitelli.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In attuazione dei principi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, è assicurata l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap. La dotazione organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni disabili è fissata secondo un rapporto che consideri il numero di alunni disabili iscritti.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

17. 47. (ex 15. 33.) Buontempo, Alberto Giorgetti.

*Al comma 2, sostituire le parole da: con proprio decreto fino a: delle finanze con le seguenti: , sulla base di un regolamento emanato in attuazione delle norme vigenti di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,*

17. 11. (ex 15. 55.) Sasso, Capitelli, Grignaffini, Gambale, Rusconi.

*Al comma 2, dopo le parole: delle finanze, aggiungere le seguenti: , previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti,*

17. 12. (ex 15. 9.) Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

*Al comma 2, dopo le parole: delle finanze aggiungere le seguenti: , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,*

17. 13. (ex 15. 54) Grignaffini, Sasso, Capitelli.

**(Approvato)**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, i periodi:* Per le dotazioni organiche del personale docente di sostegno i parametri dovranno essere tali da garantire un rapporto tra insegnante e alunno disabile in grado di assicurare l'integrazione scolastica. Le dotazioni di insegnanti di sostegno dovranno tenere conto della possibilità di deroga al rapporto numerico tra insegnante e alunno disabile per i casi in cui, per i soggetti con maggiori potenzialità di recupero, divengano necessari rapporti di uno a uno.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

17. 48. (ex 15. 41.) Buontempo, Alberto Giorgetti.

*Sopprimere il comma 3.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.**

17. 14. (ex 15. 10.) Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , assicurando una distribuzione degli insegnanti di sostegno all'*handicap* correlata alla effettiva presenza di alunni iscritti portatori di *handicap* nelle singole istituzioni scolastiche.

17. 49. (ex 15. 40.) (Nuova formulazione) Buontempo, Alberto Giorgetti, Capitelli, Castellani.

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 4.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.**

17. 15. (ex 15. 11.) Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

*Sopprimere il comma 4.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.**

17. 16. (ex 15. 28.) Squeglia.

*Sopprimere il comma 4.*

**Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-Socialisti Democratici Italiani.**

17. 17. (ex 15. 56.) Sasso, Capitelli, Grignaffini.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole:* , purché tale aumento di ore non pregiudichi l'articolazione progettuale del piano di offerta formativa deliberato dal collegio dei docenti.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.**

17. 18. (ex 15. 31.) Squeglia.

*Sopprimere il comma 5.*

**Seguono compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Verdi-L'Ulivo, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Comunisti Italiani.**

17. 19. (ex 15. 57.) Sasso, Capitelli, Grignaffini.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Nella dotazione organica delle scuole elementari va inserito il personale necessario per garantire l'insegnamento della lingua straniera.

**Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista**

17. 20. (ex 15. 12.) Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Gli insegnamenti della lingua straniera e dell'educazione motoria nella

scuola elementare vengono assicurati all'interno del piano di studi obbligatorio e dell'organico d'istituto e vengono assegnati a docenti abilitati ai citati insegnamenti.

*Conseguentemente all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli accantonamenti per gli anni 2002, 2003 e 2004, escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**17. 50.** (ex 15. 75.) Angela Napoli, Ranieri.

*Al comma 5, sopprimere le parole: e dell'organico di istituto.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.**

**17. 21** (ex 15. 63) Bellillo, Pistone.

*Sopprimere il comma 6.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.**

\* **17. 22** (ex 15. 13) Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

*Sopprimere il comma 6.*

**Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi- L'Ulivo e Misto-Socialisti Democratici Italiani.**

\* **17. 23.** (ex 15. 58.) Sasso, Capitelli, Grignaffini.

*Sopprimere il comma 6.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo.**

**17. 24.** (ex 15. 74.) Bulgarelli, Lion.

*Sopprimere il comma 7.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.**

**17. 25.** (ex 15. 14.) Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

*Sopprimere il comma 7.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Socialisti Democratici Italiani.**

**17. 26.** (ex 15. 34.) Villetti, Buemi.

*Sopprimere il comma 7.*

**Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi- L'Ulivo e Misto-Socialisti Democratici Italiani.**

**17. 27.** (ex 15. 59.) Sasso, Capitelli, Grignaffini.

*Sopprimere il comma 7.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.**

**17. 28.** (ex 15. 64.) Bellillo, Pistone.

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: per le scuole aggiungere la seguente: statali.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo ed il terzo periodo con i seguenti: Per le scuole paritarie private e degli enti locali del servizio nazionale di istruzione, la suddetta commissione è composta dagli insegnanti delle materie di esame della classe del candidato a decorrere dal quinto anno scolastico successivo al riconoscimento della parità, previa verifica dei processi didattici di ciascuna istituzione da parte dell'organo nazionale di valutazione e secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Per le scuole legalmente riconosciute e pareggiate, le classi sostengono l'esame davanti a una commissione composta da commis-*

sari interni, designati dal consiglio di classe in numero pari a quello dei componenti esterni, individuati tra docenti delle classi terminali di scuole statali. La designazione può riguardare solo uno dei docenti delle materie oggetto della prima o della seconda prova scritta. Sono abrogati l'articolo 4, comma 4, secondo periodo, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e l'articolo 9, comma 3, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323. Con decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri per la nomina dei componenti esterni delle commissioni d'esame per le scuole legalmente riconosciute e pareggiate.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Socialisti Democratici Italiani.**

**17. 29** (ex 0. 15. 83. 2.) Villetti, Intini.

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: per le scuole aggiungere la seguente: statali.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo ed il terzo periodo con i seguenti: Per le scuole paritarie private e degli enti locali del servizio nazionale di istruzione, la suddetta commissione è composta dagli insegnanti delle materie di esame della classe del candidato a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007. Per le scuole legalmente riconosciute e pareggiate, le classi sostengono l'esame davanti a una commissione composta da commissari interni, designati dal consiglio di classe in numero pari a quello dei componenti esterni, individuati tra docenti delle classi terminali di scuole statali. La designazione può riguardare solo uno dei docenti delle materie oggetto della prima o della seconda prova scritta. Sono abrogati l'articolo 4, comma 4, secondo periodo, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e l'articolo 9, comma 3, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323. Con decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 17,*

*comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri per la nomina dei componenti esterni delle commissioni d'esame per le scuole legalmente riconosciute e pareggiate.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Socialisti Democratici Italiani.**

**17. 30.** (ex 0. 15. 83. 1) Villetti, Intini.

*Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: o paritarie.*

**17. 51.** Grignaffini, Sasso, Capitelli, Ruzzante.

*Al comma 7, sostituire il quarto periodo con il seguente: Per ogni sede d'esame il dirigente regionale competente nomina il presidente tra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori statali per un massimo di tre commissioni d'esame.*

**Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi- L'Ulivo e Misto-Socialisti Democratici Italiani.**

**17. 31.** (ex 0. 15. 83. 3.) Grignaffini, Gambale, Sasso, Capitelli, Rusconi, Ruzzante.

*Al comma 7, sostituire il quarto periodo con il seguente: Per ogni sede d'esame il dirigente regionale competente nomina il presidente tra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori statali, per un massimo di tre commissioni d'esame.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.**

**17. 32.** (ex 15. 60.) Grignaffini, Gambale, Sasso, Capitelli, Rusconi, Ruzzante.

*Al comma 7, quarto periodo, dopo le parole: secondarie superiori aggiungere le seguenti: e delle scuole paritarie.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.**

**17. 33.** (ex 15. 32.) Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

*Al comma 7, quinto periodo, dopo le parole: dell'università e della ricerca aggiungere le seguenti: , previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti,*

**17. 34.** (ex 15. 16) Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO  
17.50 DEL GOVERNO

*All'emendamento 17.50. del Governo, comma 7-bis, sostituire le parole da: e si articola fino alla fine del comma 7-ter con le seguenti: , Al primo corso concorso è ammesso il personale docente ed educativo delle istituzioni statali che, all'atto dell'emanazione del bando, sia in possesso di laurea e abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno sette anni nei rispettivi settori formativi della scuola di base, della secondaria superiore e degli istituti educativi.*

*7-ter.* I presidi incaricati nel primo corso concorso di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vengono reclutati attraverso un percorso riservato in cui l'ammissione al corso di formazione prevista dallo stesso articolo si effettua tramite esame-colloquio su esperienze professionali presentate e documentate dal candidato. Detto percorso riservato ai presidi incaricati ha durata e modalità organizzative determinate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed è finalizzato alla preposizione dei vincitori alle istituzioni scolastiche il 10 settembre 2002. A tal fine il citato decreto

ministeriale prevederà l'esonero dal servizio per la frequenza del corso di formazione e, onde garantire l'integrale copertura del 50 per cento dei posti disponibili a beneficio dei presidi incaricati, prevede altresì la compensazione fra le regioni e i settori formativi citati nel comma 7-bis. La medesima procedura prevista per i presidi incaricati è estesa ai vicedirettori e alle vicedirettrici incaricati dei convitti e degli educandati femminili dello Stato con almeno tre anni di incarico.

*Conseguentemente, sopprimere i commi 7-quinquies e 7-sexies.*

**0. 17. 150. 1.** Capitelli, Sasso Grignaffini, Innocenti.

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

*7-bis.* Nel primo corso concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici di cui all'articolo 29, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il periodo di formazione ha una durata di nove mesi e si articola in 160 ore di lezione frontale, e 80 ore di tirocinio con valutazione finale.

*7-ter.* Il reclutamento dei presidi incaricati nel primo corso concorso, di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, attraverso l'esame di ammissione loro riservato nonché il periodo di formazione e l'esame finale previsti dal medesimo articolo, si svolge sulla base di una indizione separata effettuata con bando del competente direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed è finalizzato alla copertura del 50 per cento dei posti disponibili. Il periodo di formazione ha una durata di 4 mesi, è articolato in 160 ore di lezione frontale e si svolge secondo modalità che consentano ai presidi medesimi l'espletamento del servizio, che tiene luogo del tirocinio di cui al comma 7-bis.

*7-quater.* L'organizzazione e lo svolgimento del corso concorso sono curati dagli uffici scolastici regionali. L'organizzazione e lo svolgimento del periodo di formazione sono curati con la collaborazione dell'isti-

tuto nazionale di documentazione e per l'innovazione e la ricerca educativa e degli istituti regionali di ricerca educativa.

*7-quinquies.* Le graduatorie dei candidati ammessi al periodo di formazione sono utilizzate con priorità rispetto alle apposite graduatorie provinciali di cui all'articolo 477 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e fino all'approvazione delle prime graduatorie dei vincitori del corso concorso, per il conferimento di incarichi di presidenza. A tal fine il 50 per cento dei posti disponibili è riservato a coloro che beneficiano della riserva dei posti di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

*7-sexies.* Il 50 per cento dei risparmi conseguenti all'applicazione del comma 74-ter vanno ad incrementare gli stanziamenti di bilancio destinati allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dell'istruzione secondaria superiore.

**17. 150.** Governo.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano esclusivamente alle scuole pubbliche statali.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Socialisti Democratici Italiani.**

**17. 37.** (ex 15. 35.) Villetti, Intini, Albertini, Buemi.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Il comma 7 si applica alle scuole paritarie, alle scuole paritarie private e degli enti locali, di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, a decorrere dal quinto anno scolastico successivo al riconoscimento della parità, previa verifica dei processi didattici di ciascuna istituzione da parte dell'organo del sistema nazionale di valutazione e secondo gli *standard* stabiliti dagli ordinamenti vigenti.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Socialisti Democratici Italiani**

**17. 38.** (ex 15. 38.) Villetti, Intini, Albertini, Buemi.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Il comma 7 si applica alle scuole non paritarie, alle scuole paritarie private e degli enti locali, di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Socialisti Democratici Italiani.**

**17. 39** (ex 15. 37) Villetti, Intini, Albertini, Buemi.

*Sopprimere i commi 8 e 9.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.**

**17. 35.** (ex 0. 3. 4. 5.) Russo Spina, Giordano.

*Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: l'Istituto di perfezionamento della Polizia di Stato con le seguenti: gli istituti di formazione delle forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle Forze armate, l'istituto di perfezionamento della Polizia di Stato, la Scuola di polizia tributaria della Guardia di Finanza e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze.*

**17. 57.** (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 0. 3. 4. 28) Arnoldi, Marras, Jannone, Casero, Ruzzante, Ascierio.

**(Approvato)**

*Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: nonché al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, che abbia superato il*